

DELIBERAZIONE C.C. N. 21 DEL 15-04-2016

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DELL'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2015 "Approvazione delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI) dell'anno 2015" con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2015 come di seguito riportate:

ALIQUOTE		
CASISTICA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.	2,2 PER MILLE	Secondo lo schema sotto riportato (*)
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, <u>rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</u> . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	0,80 PER MILLE	
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).	1,00 PER MILLE	

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE	
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	AZZERAMENTO	
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate.	0,80 PER MILLE	
DETRAZIONI (*)		
Detrazione ANNUALE spettante all'unità immobiliare e relative pertinenze (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione va ripartita tra gli stessi indipendentemente dalla percentuale di possesso e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto alla detrazione)	Rendita catastale NON rivalutata (sommare quella dell'unità principale e delle relative pertinenze indipendentemente dalla percentuale di possesso)	Valore dell' ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) La dichiarazione prodotta dovrà essere VALIDA secondo la normativa vigente in materia (NUOVO ISEE)
€ 150,00	da € 0 a € 500,00	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 0 a € 500,00	da € 10.000,01
€ 100,00	da € 501,00 a € 600,00	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 501,00 a € 600,00	da € 10.000,01
€ 75,00	da € 601,00 a € 700,00	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 601,00 a € 700,00	da € 10.000,01
€ 50,00	da € 701,00 a € 800,00	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 701,00 a € 800,00	da € 10.000,01
€ 25,00	da € 801,00 a € 900,00	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 801,00 a € 900,00	da € 10.000,01
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	fino a € 10.000,00
€ 0,00	da € 901,00 e oltre	da € 10.000,01

VISTA la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 il quale stabilisce che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. "

VISTO altresì l'art. 1 comma 28 della Legge 28.12.2015 n. 208 il quale stabilisce che: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

RILEVATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali sotto indicati, i cui costi previsti per l'anno 2016, ammontano ad €1.450.350,00.

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2016, limitatamente a quelle categorie di immobili non esentate dalla citata Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 21/2015, *mantenendo pertanto la maggiorazione prevista di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147*, come dalla tabella sotto riportata:

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	0,80 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate.	0,80 PER MILLE

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 345.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 23,79%, così determinata:

Viabilità, infrastrutture stradali ed illuminazione pubblica	€ 589.750,00
Servizi demografici	€ 229.700,00
Polizia locale	€ 450.500,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 180.400,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.450.350,00
Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 345.000,00
Differenza (B-A)	€ 1.105.350,00
Percentuale di finanziamento dei costi A / B x 100	23,79%

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. del 01/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 al 30/04/2016;

VISTI altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, che stabiliscono le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTA la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 49 del 23.03.2016;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTO il parere della Commissione Affari Generali in data 5 e 6 aprile;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del TUEL, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica, allegato agli atti d'ufficio, e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti;
Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole del cons. Crugnola Gianluca, capogruppo Noi per Rescaldina, e di voto contrario del Cons. Magistrali Paolo (Capogruppo Magistrali Sindaco)

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, come sopra emendata, dalla quale risultano:
Consiglieri presenti:16

Consiglieri assenti: 1 - Turconi Maurizio
 Voti favorevoli: 12
 Voti contrari: 4 - Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Oggioni Massimo, Turconi Rosalba
 Astenuti 0

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2016, limitatamente a quelle categorie di immobili non esentate dalla citata Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) stabilite con delibera n. 21/2015 sopra citata, *mantenendo pertanto la maggiorazione prevista di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147*, come dalla tabella sotto riportata:

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Comma 2 - lettera a) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Comma 2 - lettera c) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (Comma 2 - lettera d) - art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come da vigente Regolamento comunale IUC.	ESENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)
Abitazione principale e relative pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale (Comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).	0,80 PER MILLE
Fabbricati rurali strumentali (Comma 8 art. 13 D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011).	1,00 PER MILLE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 PER MILLE
Tutti gli altri Immobili non ricompresi nelle casistiche sopraindicate.	0,80 PER MILLE

2) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L.31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

3) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e

dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli: 12

Voti contrari: 4 Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Oggioni Massimo, Turconi Rosalba

Consiglieri astenuti : 0

COPIA